

**COMUNE DI BOVOLENTA  
PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,  
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 48 del 28/08/2015

## INDICE

1. Oggetto del Regolamento e fonti
2. Modalità delle procedure in economia
3. Limiti d'importo e divieto di frazionamento
4. Individuazione lavori in economia
5. Individuazione delle forniture di beni e di servizi in economia
6. Provvedimenti di urgenza e somma urgenza
7. Responsabile del servizio e del procedimento
8. Requisiti affidatario
9. Procedure di affidamento con il sistema del cottimo
10. Affidamento in economia di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
11. Svolgimento delle procedure in economia
12. Valutazioni delle offerte
13. Aggiudicazione definitiva
14. Garanzie
15. Regolare esecuzione liquidazione e pagamento spese
16. Stipulazione del contratto
17. Alienazioni di beni mobili
18. Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
19. Rinvio
20. Profilo committente
21. Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento e fonti**

1. Il presente regolamento disciplina il sistema semplificato di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture e per l'esecuzione in economia di lavori da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il regolamento è emanato sulla base dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, nonché degli articoli 3, comma 4 e 7 del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, (in seguito definito «Codice») le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi da effettuare in economia, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
4. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità.
5. Il Comune di Bovolenta è tenuto, per la fornitura di beni e servizi ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali:
  1. Adesioni alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 delle Legge 23-12-1999, n. 488 e art 1 commi 455 e 456 della Legge 296/2006, ovvero utilizzo dei parametri di prezzo qualità delle convenzioni medesime, come limiti massimi, per l'acquisto i beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzano procedure telematiche;
  2. Utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto dell'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 (ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA) ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e ss. Mm. E ii.;

E' consentito non fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione qualora non sia presente il bene / servizio o la categoria merceologica oppure quando, pur presente, il bene / servizio, per mancanza di qualità essenziali, sia inadatto per le necessità dell'Amministrazione. La mancanza delle qualità essenziali deve essere dichiarata e motivata dal dirigente del settore/ servizio, destinatario della fornitura.

## **Art. 2 - Modalità delle procedure in economia**

1. Per procedura in economia si intende un procedimento di individuazione del contraente utilizzabile solo in riferimento alle fattispecie individuate negli articoli successivi.
2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - in amministrazione diretta;
  - a cottimo fiduciario;
3. Si intendono affidati in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale comunale o eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune o appositamente noleggiato. Sono, altresì, eseguite, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
4. Si intendono affidati a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'effettuazione a mezzo imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.
5. Si intendono affidati con sistema misto gli interventi effettuati con personale proprio e mezzi acquisiti o noleggiati con procedura negoziata.

### **Art. 3 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento**

1. L'esecuzione dei lavori in economia è ammessa per interventi di importo non superiore a €. 200.000,00 Iva esclusa. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000,00, al netto di IVA.
2. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite previsto dalle soglie di rilevanza comunitaria vigenti alla data di avvio della procedura di gara.
3. Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuate nel programma annuale, nonché quelle che derivano da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.

### **Art. 4 - Individuazione lavori in economia**

1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie di lavori in economia:
  - a) tutti i lavori e le somministrazioni volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed il buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali o nella disponibilità comunale quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121, 122 del Codice;
  - b) manutenzione di opere o di impianti;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
    - scavi;
    - demolizioni;
    - prove penetrometriche;
    - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
  - g) lavori previsti nei quadri economici di progetti approvati, ma esclusi dall'appalto.

### **Art. 5 - Individuazione delle forniture di beni e di servizi in economia**

1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti voci di forniture che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:

#### **A. FORNITURE DI BENI (ACQUISTO E/O NOLEGGIO)**

- apparecchi, attrezzature e materiale di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
- apparecchiature e materiali per la sicurezza e relativi accessori e ricambi;
- arredi, attrezzature, complementi di arredo, giochi e relativi accessori e ricambi;

- automezzi, ciclomotori, biciclette in dotazione ai servizi comunali e relativi accessori e ricambi;
- beni alimentari;
- beni di rappresentanza;
- beni e materiali per allestimento e/o gestione , e/o partecipazione a mostre, fiere, convegni, seminari, riunioni, congressi, e simili e per l'accoglienza di delegazioni e realizzazione di manifestazioni e attività' di interesse comunale;
- cancelleria e simili;
- impianti tecnologici, tecnologici a rete e relativi accessori e ricambi;
- indumenti e accessori e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- locazioni, concessione o comodato di beni immobili e/o mobili e locazione finanziaria;
- macchine per ufficio, hardware e relativi accessori e ricambi;
- materiale ad attrezzature per le manutenzioni;
- materiale ed attrezzature elettroniche, per la fotografia e audio/video, telefonia fissa e/o mobile, e relativi accessori e ricambi;
- piante e prodotti per il verde;
- provvista di acqua, gas, energia elettrica e combustibile per impianti di riscaldamento, automezzi e attrezzature;
- pubblicazioni;
- segnaletica di qualsiasi tipo;
- software;
- spese connesse ad elezioni e referendum;
- spese per il funzionamento di organi comunali;
- spese postali, telegrafiche, telefoniche e di acquisto di valori bollati;
- ogni altra fornitura di beni necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

#### **B. FORNITURA DI SERVIZI**

- accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- corsi di formazione o qualificazione professionale del personale ovvero partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti o amministrazioni varie;
- divulgazione di bandi di concorso o di gara a mezzo stampa o a mezzo di altri strumenti di informazione;
- incarichi per prestazioni professionali, quali servizi di ingegneria e architettura ed in genere servizi tecnici;
- servizi connessi ad elezioni e referendum;
- servizi connessi a spese di rappresentanza, ricevimenti e onoranze;
- servizi di agenzia di viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali, missioni di personale o amministratori;
- servizi di assicurazione e brokeraggio;

- servizi di carattere sociale;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi di gestione calore;
- servizi di interpretariato traduzione, copia e trascrizione;
- servizi di manutenzione, di restauro, di riparazione e cura di impianti, beni mobili, apparecchiature, attrezzature, strumentazioni, accessori ed ogni altro bene richiamato alla lettera precedente;
- servizi di pubblicità e comunicazione;
- servizi di vigilanza diurna e notturna ed altri servizi per la custodia e la sicurezza;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili non compresi in attività istituzionali dell'amministrazione comunale;
- servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
- servizi mensa e ristorazione e catering;
- servizi sanitari;
- servizi software assistenza hardware ed ogni altro servizio attinente all'informatica;
- servizi tipografici;
- servizi di trasporto in genere di cose e persone, imballaggio, noleggio, facchinaggio;
- ogni altro servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

2 Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3 ) Il presente regolamento si applica anche per l'affido degli incarichi elencati alla Cat. 12 dell'all. IIA del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e, più in generale, per tutti gli altri incarichi a liberi professionisti che siano contenuti nell'importo fino a 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), compresi quelli disciplinati dall'art. 90 e seguenti del D.lsg 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dagli articoli 252 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

#### **Art. 6 - Provvedimenti di urgenza e somma urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono descritti gli eventi accaduti e le conseguenze di essi

e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Amministrazione Comunale o un pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il verbale è compilato dal tecnico che si reca prima sul luogo ed è trasmesso unitamente ad una perizia sommaria della spesa alla stazione appaltante per l'eventuale assegnazione di fondi quando quelli già assegnati al responsabile del Servizio risultino insufficienti.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui sopra, la immediata esecuzione dei lavori entro i limiti di €. 200.000,00 iva esclusa e delle forniture e dei servizi entro i limiti della soglia comunitaria e comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 163 comma 5 del DPR 207/2010.
5. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri previsti agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto legislativo 18.02.2000 n. 267 e s.m.i. e si debba dare luogo immediatamente all'esecuzione di interventi, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari mediante ricorso a procedura negoziata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 7 - Responsabile del servizio e del procedimento**

6. Il Responsabile competente per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi è il Responsabile a cui sono assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione i relativi capitoli di spesa.
7. Il Responsabile competente attiva le procedure di acquisto in economia, e ne cura lo svolgimento fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale, adottando tutti gli atti necessari.
8. Nello svolgimento dei suoi compiti il Responsabile competente è assistito dal RUP / responsabile del procedimento, qualora esso stesso non ricopra detta figura.

#### **Art. 8 - Requisiti dell'affidatario**

L'affidatario dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti, nonché degli ulteriori eventuali requisiti i capacità tecnica professionale ed economico finanziaria richiesti in ragion della natura e dell'importo del contratto.

#### **Art. 9 - Procedure di affidamento con il sistema del cottimo**

1. Quando è scelta l'esecuzione degli interventi mediante cottimo, il responsabile del procedimento, nel rispetto degli importi e delle tipologie degli interventi individuate al ai precedenti artt. 2 e 3 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento può procedere alla scelta del contraente attraverso:
  - a. affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non superi, al netto di IVA, l'importo di €. 40.000,00 sia per le forniture di beni e/o di servizi e sia per l'esecuzione di lavori. Si può procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto anche in caso di provvedimenti di somma urgenza di cui all' articolo 6, comma 4 e 5, del presente regolamento;

- b. affidamento previa gara formale quando l'importo presunto degli interventi sia compreso tra i €. 40.000,01 ed i €. 200.000,00, al netto d'IVA. La scelta del contraente avviene attraverso gara da esperirsi mediante formale lettera d'invito a presentare offerta in plico chiuso. Il plico deve essere controfirmato sul lembo di chiusura e riportare i dati riguardanti l'operatore economico, la gara per cui si concorre, il termine e l'ora ultima per la consegna dell'offerta e "l'avviso di non aprire". Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte deve essere fissato in misura non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito l'offerta. Tale termine non può essere inferiore a 14 giorni se la lettera d'invito o il capitolato dispone un sopralluogo. In casi di urgenza, tali termini possono essere ridotti, motivatamente, rispettivamente a 7 e a 10 giorni.
2. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici formatisi a seguito di avvisi pubblicati sul profilo del committente. L'iscrizione a tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Tali elenchi, se presenti, sono periodicamente aggiornati almeno annualmente.
3. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente precisazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

#### **Art. 10 – Affidamento in economia di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria**

E' ammesso ai sensi del combinato disposto degli art. 90, comma 6, 91, comma 2, e 125, comma 11 del Codice, il ricorso all'acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, per i servizi tecnici di cui al citato art. 90 e seguenti, di importo inferiore ad € 40.000,00, nel caso di accertato e certificato dal responsabile del procedimento, di carenza di organico del personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgere funzioni di istituto.

Il contraente, scelto nel rispetto dei principi di rotazione e alternanza, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.

Il ricorso all'affidamento diretto può essere utilizzato nei confronti dello stesso fornitore nel corso dell'anno fino a concorrenza di Euro 40.000,00 annui, IVA esclusa.

Nessuna acquisizione di servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.

#### **Art. 11 – Svolgimento delle procedure in economia**

Gli acquisti in economia i beni e servizi possono essere effettuati sul MEPA mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico (ODA) o mediante richiesta di offerta (RDO) o, nel caso in cui il bene o servizio non possa essere acquisito con gli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza ovvero il bene o servizio non sia presente su MEPA o sia inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, per le necessità dell'Amministrazione, mediante affidamento diretto o cottimo fiduciario, come precedentemente descritto.

Gli acquisti in economia mediante affidamenti diretti sono ammissibili fino all'importo di Euro 40.000,00 IVA esclusa, previa acquisizione di almeno un preventivo formulato sulla base degli elementi essenziali della prestazione richiesta, e, se non effettuati attraverso MEPA (ODA), devono essere accompagnati da giudizio di congruità del prezzo offerto da parte del responsabile del procedimento.

Gli acquisti entro il limite compreso tra i €. 40.000,01 e la soglia europea vengono effettuati a mezzo di una RDO sul MEPA rivolta ad almeno cinque operatori economici o qualora non sia possibile acquistare il bene o servizio sul MEPA, attraverso le procedure di cottimo fiduciario descritte nell'art. 9 del presente regolamento.

La scelta degli operatori economici deve essere effettuata nel rispetto del principio della trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Nella richiesta di offerta (RDO) sul MEPA e nelle altre procedure di cottimo fiduciario, agli operatori selezionati è spedita mediante posta, telefax o posta elettronica certificata una lettera di invito e/o capitolato contenenti di norma le seguenti informazioni essenziali:

1. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche;
2. l'importo posto a base di gara al netto di IVA, con l'eventuale specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. l'eventuale obbligo di riportare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la attività propria dell'offerente;
4. Il Codice Identificativo della gara (CIG) ed eventualmente il codice Univoco del progetto (CUP)
5. il termine di presentazione delle offerte;
6. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
7. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
8. i criteri di qualificazione richiesti pena l'esclusione;
9. il criterio di aggiudicazione prescelto;
10. gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
11. la previsione di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
12. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
13. la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
14. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
15. l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento;

16. i requisiti soggettivi chiesti per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
17. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
18. Nominativo del Responsabile del Procedimento;
19. Eventuale facoltà per i contratti pubblici di forniture di beni e servizi, di ricorrere ad aumenti o riduzioni dell'importo del contratto pari al 20%;
20. L'eventuale facoltà, per i contratti pubblici di servizi, di ricorrere all'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006;
21. Dichiarazione resa dall'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali nei confronti dello stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. (Direttiva ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001).

## **Art. 12 - Valutazioni delle offerte**

Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari, sia quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa".

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) il prezzo;
  - b) la qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
  - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
  - g) la redditività;
  - h) il servizio successivo alla vendita;
  - i) l'assistenza tecnica;
  - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
  - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
  - n) la sicurezza di approvvigionamento;
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito deve precisare il punteggio attribuito a ciascuno criterio.
3. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.
4. Sono escluse in ogni caso offerte in aumento.

5. Nelle procedure di cottimo fiduciario l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata da una commissione di gara costituita da tre membri nominata con provvedimento dal Responsabile competente per l'acquisto. Il medesimo, o suo delegato le presiede. Nell'individuazione dell'offerta al prezzo più basso il verbale è redatto dal Responsabile del Procedimento assistito da due testimoni.
6. Le operazioni della commissione si svolgono in sedute pubbliche, ad esclusione di quelle ove si effettuano valutazioni tecniche discrezionali delle offerte.
7. Al termine delle operazioni di gara la Commissione, o il Responsabile del procedimento predispongono la graduatoria di gara ed aggiudicano provvisoriamente la stessa al miglior offerente.
8. Nell'gara sul MEPA della P.A. il verbale può essere sostituito dal documento di riepilogo generato dal sistema, eventualmente integrato, se ciò risulta necessario, con un verbale ai sensi del precedente comma 6.
9. Tale verbale è approvato con la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
10. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dalle vigenti norme.
11. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono conservati agli atti nella relativa pratica.
12. Nella scelta del contraente trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. sulle offerte anormalmente basse.

#### **Art. 13 - Aggiudicazione definitiva**

L'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, è disposta con determinazione del Responsabile competente per l'acquisto. Con la medesima determinazione viene impegnata la spesa sul competente capitolo del PEG

#### **Art. 14 - Garanzie**

1. Per i soli contratti di cottimo affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.
2. Le cauzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva per lavori, servizi o forniture quando sino all'importo di € 40.000,00 al netto d'IVA.
4. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere la cauzione provvisoria per affidamenti compresi fra €. 40.000,01 e €. 200.000,00 al netto d'IVA e la presentazione della cauzione definitiva anche per affidamenti rivolti ad un solo operatore economico.
5. Nei affidamenti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria i professionisti devono essere muniti delle polizze assicurative di cui all'art. 111 del codice dei contratti.

#### **Art. 15 - Regolare esecuzione liquidazione e pagamento delle spese**

Le liquidazioni relative alle forniture di beni e/o servizi in economia devono essere precedute dall'accertamento da parte del direttore per l'esecuzione della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dell'acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e da ogni altro accertamento previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 - Stipulazione del contratto**

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata (art. 334, c. 2, DPR n. 207/2010) che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi, la qual riporta gli stessi contenuti della lettera invito/offerta, per importi pari o inferiore ai €. 40.000,00 al netto d'IVA.
2. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente (art. 328 comma 5 del DPR 207/2010) .

#### **Art. 17 - Alienazione di beni mobili**

Per le alienazioni di beni mobili di valore unitario inferiore a 10.000,00 (diecimila) euro si può procedere con procedura negoziata prescindendo dalle formalità dell'asta pubblica, previo avviso da pubblicare all'albo comunale di norma per almeno 15 giorni e con le altre forme di pubblicità ritenute opportune.

#### **Art. 18 - Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi da interferenza**

I contratti di acquisto in economia di lavori, beni e servizi devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.e ii..

Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto. I piani di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., laddove previsti, devono essere messi a disposizione degli operatori economici al fine della formulazione dell'offerta e devono formare parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ed i relativi costi vanno evidenziati nella lettera d'invito e non sono soggetti a ribasso.

#### **Art. 19 - Rinvio**

Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge, normativa e regolamenti vigenti.

Le soglie individuate dal presente regolamento si intendono tacitamente aggiornate per effetto di future modifiche apportate alla normativa nazionale.

#### **Art. 20 - Profilo Committente**

Il profilo committente della stazione appaltante, così come definito dall'art. art. 3, comma 35, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, viene individuato nel sito [www.comune.bovolenta.pd.it](http://www.comune.bovolenta.pd.it).

#### **Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con C.C. n 31 del 31/07/2003